

Cipro

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Gli organi giurisdizionali aventi competenza per trattare le domande di dichiarazione di esecutività sono i tribunali della famiglia. I ricorsi avverso le decisioni relative a tali domande sono trattati dall'organo giurisdizionale di secondo grado competente in materia (Deferobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

I mezzi di impugnazione della decisione pronunciata in secondo grado sono previsti nella procedura di cui all'articolo 25 della legge sugli organi giurisdizionali, dalla legge n. 14/60 e dall'emissione di un'ordinanza a norma dell'articolo 155 della Costituzione.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non applicabile

Ultimo aggiornamento: 30/08/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.